

Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro per i servizi di Desktop outsourcing per le PA - ID 1833

I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

IV° TRANCHE CHIARIMENTI

1) Domanda

Con riferimento all'art. 105, comma 3, c-bis del Codice degli Appalti Pubblici che prevede che:

"Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto".

Si chiede di confermare che si possa ritenere che non configurino un subappalto le ipotesi in cui, anche alternativamente:

(sub 1) alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un membro di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese da una società interamente controllata e posseduta dallo stesso membro, in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura - sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara - che abbia per oggetto, tra l'altro, le citate medesime attività oggetto dell'appalto;

(sub 2) alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un membro di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese da una società appartenente al medesimo gruppo aziendale (e soggetta ad un comune controllo ultimo), in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura - sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara - che abbia per oggetto, tra l'altro, le citate medesime attività oggetto dell'appalto;

(sub 3) alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un membro di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese da centri di delivery di servizi appartenenti a società del medesimo gruppo aziendale e collocate all'interno dell'UE, cui siano state esternalizzate in modo stabile determinate funzioni in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura - sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara - che abbia per oggetto, tra l'altro, le citate medesime attività oggetto dell'appalto;

(sub 4) alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un concorrente (singolo o raggruppato) da una società terza, in forza di un ordine di acquisto emesso a seguito di una offerta della società terza, qualora tale offerta sia effettuata ai sensi di un accordo quadro normativo (senza indicazione di tariffe/prezzi di riferimento), continuativo di servizio/fornitura, stipulato in epoca anteriore alla indizione della gara;

(sub 5) alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un concorrente (singolo o raggruppato) da una società terza, in forza di un ordine di acquisto emesso a seguito di una offerta della società terza, qualora tale offerta sia effettuata, ai sensi di un contratto inclusivo di a.

Risposta

Si conferma, per tutte le ipotesi descritte (sub 1, 2, 3) la possibilità di ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis). Per quanto riguarda le fattispecie sub 4 e sub 5, tanto l'offerta (sub 4) quanto l'ordine di acquisto (sub 5) dovranno, la prima, essere stata accettata e, il secondo, essere emesso comunque prima della data di indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto (AS). Quanto detto è ad ogni modo subordinato al potere di verifica di competenza delle singole Amministrazioni in sede di appalto specifico (AS) nel rispetto delle disposizioni di legge e di gara.

Si precisa, quindi, che resta salvo l'onere di depositare i relativi contratti presso la Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto al fine della verifica della sussistenza dei presupposti indicati dalla norma citata, secondo le indicazioni previste ai paragrafi 12 e 13 del Capitolato d'Oneri.

Classificazione documento: Consip Public

2)Domanda

Si chiede di confermare se in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge.

Risposta

Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con l'impresa/e subappaltatrice/i, in fase di Appalto Specifico, a condizione che le prestazioni che si affidano, nel rispetto delle previsioni dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e della disciplina di gara, siano ricomprese, a loro volta, all'interno delle prestazioni che la singola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalla stessa dichiarato, in sede di AQ (secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.2. lett. e) del Capitolato d'Oneri) e in sede di Appalto specifico (secondo invece le disposizioni di cui al paragrafo 12.6 sempre del Capitolato d'Oneri) nonché in base a quanto riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria.

3)Domanda

Si chiede di confermare che la nomina a Responsabile del Fornitore da parte del Titolare del trattamento prevista per il servizio di Cloud Computing è applicabile anche agli altri servizi oggetto dell'AQ, qualora questi prevedano trattamento dati di cui sono Titolari le singole Amministrazioni appaltanti

Risposta

Si conferma, restando fermo il rispetto della specifica disciplina prevista per le singole prestazioni richieste.

4)Domanda

Cap. Tecnico, LFLCD2, Controlli OSD (on screen display), con possibilità di selezionare la lingua italiana, pagina 44: considerato che i produttori su scala internazionale solitamente scelgono l'uso della lingua inglese per i controlli OSD relativi ai Monitor, si chiede pertanto di confermare la possibilità di offrire anche prodotti con i controlli OSD in lingua inglese.

Risposta

Non si conferma.

5)Domanda

Cap. Tecnico, LFN3 e LFN2, Tipo Ethernet (10/100/1000TX) Plug and play; ovvero non collegato esternamente via porta USB, slot PCMCIA o simili, pagina 50 e pagina 56: allo stato attuale esistono diversi standard Fast Ethernet, quelli usati più comunemente sono il Base-T e il Base-TX, e differiscono tra loro sia per la modalità di trasmissione all'interno del cavo UTP che per la tipologia dei cavi utilizzati, categoria 5 per il Base-T e categoria 6 per il Base-TX. Pertanto, le schede Ethernet dei Notebook utilizzano standard misti per le varie velocità di trasmissione dati. Si chiede quindi di confermare la possibilità di offrire Notebook con una scheda di rete conforme allo standard Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T plug and play, integrato nel portatile (ovvero non collegato esternamente via porta USB, slot PCMCIA o simili).

Risposta

Si conferma.

6)Domanda

Cap. Tecnico, LFN2, Tastiera Italiana da almeno 85 tasti QWERTY, pagina 56: allo stato attuale le dimensioni ed il peso dei prodotti Notebook si sta via via sempre più riducendo, si chiede pertanto di confermare la possibilità di offrire anche un sistema dotato di una tastiera integrata con 83 tasti di tipo QWERTY, completa di tasto EURO.

Risposta

Si conferma.

7)Domanda

Classificazione documento: Consip Public

Cap. Tecnico, par. 5.2.2.2, Lettore di smart card - Connessione al PC USB 3.0 full speed, pagina 40: si informa che la caratteristica tecnica citata si riferisce alla velocità di trasferimento "Full Speed" di 12Mbit/sec che è tipica del protocollo di connessione USB 1.1 e che funziona correttamente anche con i protocolli di connessione standard USB 2.0 e USB 3.0. In considerazione del fatto che lo standard di mercato per la velocità di trasferimento dati è full speed e il protocollo di connessione è USB 2.0, si chiede conferma di poter offrire un lettore smart card con tali caratteristiche.

Risposta

Si conferma.

8) Domanda

Cap. Tecnico, con riferimento al paragrafo 5.2.4 Locazione operativa Monitor LCD da 22" – Cod. LFLCD1 ed al paragrafo 5.2.5 Locazione operativa Monitor LCD da 24" – Cod. LFLCD2, per entrambe i monitor è richiesto il possesso dell'etichetta EPA Energy Star 7.0. Inoltre, con riferimento al paragrafo 11.3.2.1 Verifica dei requisiti di compatibilità ambientale dei PC Desktop, al punto 5.2.3 il criterio di verifica del consumo energetico dei monitor è sostituito dal requisito di conformità "Possesso dell'etichetta Energy Star for Displays 7.0 o 7.1". Tuttavia, al paragrafo 11.3.2.3 Verifica dei Requisiti di Compatibilità ambientale dei Monitor il rispetto del requisito è comprovato attraverso il possesso dell'etichetta EPA Energy Star for Displays nella sola versione 7.1.

Pertanto, si chiede conferma che quanto indicato al paragrafo 11.3.2.3 è da considerarsi un refuso e che il criterio di verifica del consumo energetico dei monitor sia mutualmente soddisfatto dal possesso dell'etichetta Energy Star per Display versione 7.0 oppure versione 7.1.

Risposta

Si conferma che il criterio di verifica del consumo energetico dei monitor sia mutualmente soddisfatto dal possesso dell'etichetta Energy Star per Display versione 7.0 oppure versione 7.1.

9) Domanda

Cap. Tecnico, con riferimento alla caratteristica tecnica migliorativa "Possesso etichetta Der Blaue Engel | RAL-UZ 171 o 205 Presenza di tutti i criteri previsti dall'etichetta Der Blaue Engel | RAL-UZ 171 o 205" relativa alle stampanti, si chiede conferma che la stessa è da intendersi mutualmente soddisfatta dal possesso dell'etichetta Der Blaue Engel | RAL-UZ 171 o 205 oppure dalla presenza di tutti i criteri previsti dall'etichetta Der Blaue Engel | RAL-UZ 171 o 205.

Risposta

La caratteristica migliorativa relativa alle stampanti si intende soddisfatta dal possesso dell'etichetta Der Blaue Engel | RAL-UZ 171 o 205, conformemente a quanto previsto dall'art. 69, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.m.i.

10) Domanda

Riferimento Allegato 4 Capitolato Tecnico – Pag. 4- 5.2.6 PC convertibile in configurazione evoluta – Cod. LFT1: Si chiede di confermare:

- a) che la connettività con mouse e tastiera esterni di tipo usb come specificato a pag. 48, deve intendersi esclusivamente come una predisposizione della docking station oggetto di fornitura;
- b) che la connettività con video esterni di questo device, deve essere garantita come specificato a pag. 46 e a pag. 48, attraverso una uscita digitale di tipo HDMI presente sulla docking station oggetto di fornitura (Uscita per monitor esterno SI, anche tramite docking station e Connettività Video HDMI SI).

Risposta

Relativamente ai quesiti a) e b), si conferma.

11) Domanda

In relazione alla risposta al chiarimento n.14, considerando che l'Amministrazione in sede di Appalto Specifico (AS) può decidere di assegnare un punteggio premiante per alcune caratteristiche già definite in sede di AQ e considerando che il prodotto offerto in sede di AQ, potrebbe non essere adeguato a queste nuove specifiche tecnico/economiche, o potrebbe essere nel frattempo divenuto obsoleto, di proporre in sede di AS, sistemi dello stesso produttore aventi caratteristiche differenti e/o migliorative rispetto a quanto previsto in AQ.



consip

Classificazione documento: Consip Public

Risposta

Si conferma la possibilità di proporre in sede di AS, sistemi dello stesso produttore aventi caratteristiche differenti e/o migliorative rispetto a quanto previsto in AQ, laddove l'Amministrazione decida di richiedere e premiare caratteristiche differenti e/o migliorative rispetto a quanto previsto in AQ.

Divisione Sourcing ICT

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)